

## IVA

---

### **Niente fatture per il rappresentante fiscale**

di Maria Paola Cattani

Per una **cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale**, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, **dal rappresentante fiscale** di un soggetto passivo estero non residente, la **fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva**.

Lo conferma la [\*\*Risoluzione n. 21/E\*\*](#) dell'Agenzia delle entrate, che sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l'indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

L'**articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972** prevede che *"gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.* Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

Pertanto, il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuata da soggetti non residenti, ha l'obbligo di:

- **Integrare** la fattura ricevuta dal fornitore o prestatore **UE**;
- Emettere **autofattura**, se il fornitore è stabilito in Paesi **extra-UE**.

Un caso analogo a quello della Risoluzione di ieri, di fattura emessa dal rappresentante fiscale di soggetto residente in altro Stato membro Ue, recante la sola partita Iva italiana dello stesso, era già stato esaminato con la **Risoluzione n. 89/E/2010**, in cui era stato precisato che l'art. 17, comma 2, **"esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all'emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano"**. In tale sede era anche stato confermato che l'Iva relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia, deve **sempre essere assolta dal cessionario o**

committente stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, **ancorché il cedente o prestatore sia identificato** ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. A tal proposito, si vedano anche **C.M. n. 14/E/2010** e **C.M. n. 36/E/2010**.

In realtà l'Agenzia ammette che, per le cessioni interne, il **rappresentante fiscale** di un soggetto estero sia **legittimato, per esigenze interne, ad emettere al cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell'Iva**, pur indicando che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Difatti, gli **adempimenti** che il **soggetto passivo italiano** dovrà porre in essere, in relazione alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di fornitore comunitario, sono (si veda in tal senso anche la **C.M. n. 12/E/2013**):

- **numerare la fattura** ricevuta dal fornitore UE, **integrarla** con gli elementi che formano base imponibile e Iva ed **annotarla** distintamente nel registro Iva **vendite** ed Iva **acquisti**, oppure,
- in caso di **mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario** entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **emettere autofattura** entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la **fattura emessa dal rappresentante** fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva italiana, come **non rilevante ai fini Iva** e, quindi, come non emessa, con la conseguente necessità di richiedere, in sostituzione, **l'emissione di una fattura direttamente da parte del fornitore comunitario**. In caso di **mancato ricevimento** della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere **autofattura**.